



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della Determinazione recante prot. n. [REDACTED], datata [REDACTED], notificata in data [REDACTED], con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità dell'App. Sc. [REDACTED] dal Reparto di appartenenza (Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri) alla Stazione Carabinieri Forestale di Roma Natura, quale "addetto",

██████████

con movimento di immediata esecuzione;

- della proposta di trasferimento formulata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, con lettera ██████████ di prot., datato ██████████
- dell'atto recante prot. n. ██████████ a firma del Col. ██████████ ██████████, con cui è stato disposto il servizio provvisorio della ricorrente, per esigenze di servizio, presso il comando Carabinieri per la tutela Forestale, per l'impiego all'Ufficio Comando, per giorni 60 (sessanta);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno ██████████ la dott.ssa Rosa Perna e udito il difensore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare ██████████ dell'11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe depositato i ██████████, ██████████ Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, odierna esponente, in servizio presso il Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari, rappresenta di essere stata

[REDACTED]

ingiustamente coinvolta in un procedimento penale, innanzi alla Procura Militare della Repubblica di Roma, unitamente al Col. [REDACTED] ([REDACTED]) per il reato di “diffamazione aggravata” e “concorso in raccolta di sottoscrizioni per rimostranze aggravata”, in relazione al contenuto di alcuni post pubblicati sull’account Facebook intestato al [REDACTED] con i quali lo stesso invitava a sottoscrivere una petizione e partecipare a manifestazioni in proprio favore, inviando le relative adesioni all’indirizzo e-mail della ricorrente; ciò in quanto, in precedenza, al medesimo [REDACTED] era stato revocato il dispositivo di sicurezza, ossia la c.d. scorta.

1.1 Al fine di verificare l’ipotesi accusatoria, la ricorrente veniva assoggettata a perquisizione personale, domiciliare e sul luogo di lavoro; in seguito, in data [REDACTED] le veniva applicato un provvisorio trasferimento presso altro reparto del “Comando Tutela Forestale”, cui seguiva la determinazione de [REDACTED] con cui era disposto il trasferimento d’autorità di immediata esecuzione, per asserita incompatibilità ambientale e funzionale e a tutela del corretto funzionamento del reparto di appartenenza, in quanto la ricorrente avrebbe “leso il rapporto di fiducia con la scala gerarchica”.

Con il medesimo provvedimento l’Amministrazione evidenziava che la ricorrente avrebbe beneficiato del disposto trasferimento in quanto sarebbe stata privata di eventuali interferenze e/o condizionamenti, pur rimanendo ubicata nel medesimo comune.

1.2 Ritenendo tali motivazioni irragionevoli e fondate su erronei presupposti di fatto, la ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato i provvedimenti suddetti chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ed articolando il seguente unico motivo di censura:

I. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 (difetto e/o carenza di motivazione). Illegittimità per violazione degli artt. 2, 29, 32, 33 e 34 della Costituzione Italiana. Eccesso di potere per omessa e/o erronea

██████████

valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto ed ingiustizia manifesta, illogicità, incongruità, irragionevolezza, omessa valutazione dei contrapposti interessi. Eccesso di potere per difetto e/o carenza della motivazione. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, incoerenza e sviamento dell'azione amministrativa.

Il contestato provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale sarebbe manifestamente ingiusto e fondato su presupposti erronei, stante il palese travisamento della situazione di fatto operato dall'Amministrazione; l'odierna intimata avrebbe ritenuto incompatibile la permanenza della ricorrente all'interno del proprio reparto, omettendo di indicare puntualmente il motivo dell'incompatibilità, nonché i membri con i quali sarebbero sorti contrasti, e tanto, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990.

Inoltre, la ricorrente si sarebbe limitata a fornire il proprio indirizzo email al Col. ██████████ peraltro su espressa richiesta di quest'ultimo, e non avrebbe mai esternato, in prima persona, apprezzamenti offensivi sulla propria scala gerarchica.

3. Con decreto monocratico cautelare n. ██████████ è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati e posti incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione intimata, che ha ottemperato in data 1 ██████████, in pari data costituendosi in giudizio. Nella relazione l'Amministrazione della Difesa ha ulteriormente sostenuto le ragioni di incompatibilità poste alla base degli atti impugnati, derivanti dall'incontro quotidiano della ██████████ con i colleghi che avevano partecipato alle indagini.

4. Nel frattempo, in data ██████████ la ricorrente depositava la sentenza definitiva del Tribunale Militare di Roma, n. ██████████ pubblicata il ██████████ di assoluzione del Col. ██████████, ai sensi dell'art. 51 c.p.

5. Con memoria in data ██████████ la ricorrente ha quindi controdedotto alla relazione della Difesa, eccependo che la lettera prot. n. ██████████ di trasferimento menzionava solo un'ipotesi di incompatibilità ambientale della

ricorrente, idonea a condizionare l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 238, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010; e ha insistito per l'insussistenza di ogni presupposto fattuale e giuridico sotteso all'emanazione del provvedimento impugnato.

6. Con decreto monocratico cautelare n. [REDACTED] la Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.

7. Con memoria del [REDACTED] la ricorrente ha reiterato le proprie doglianze e conclusioni.

8. Con ordinanza cautelare n. [REDACTED] è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, ritenendo la presenza di sufficienti profili di *fumus boni iuris*

9. Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, ad un esame non più sommario del gravame, nel confermare l'orientamento assunto durante la fase cautelare, ritiene il ricorso fondato nei termini di seguito indicati.

2. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i provvedimenti con cui è stato, dapprima, disposto il trasferimento provvisorio della ricorrente, per esigenze di servizio, e quindi il trasferimento d'autorità, con immediata esecuzione, dal reparto di appartenenza alla Stazione Carabinieri Forestale [REDACTED]; in particolare, il trasferimento sarebbe derivato dall'incompatibilità funzionale ed ambientale fra la ricorrente e il proprio Comandante, in ragione di un'indagine penale in corso che avrebbe coinvolto entrambi per il reato di "diffamazione aggravata" e "concorso in raccolta di sottoscrizioni per rimostranze aggravata", in relazione al contenuto di alcuni post pubblicati sull'account Facebook intestato al [REDACTED], con i quali lo stesso invitava a sottoscrivere una petizione e partecipare a manifestazioni in proprio favore, inviando le relative adesioni all'indirizzo e-mail della ricorrente.

3. Il Collegio preliminarmente osserva che, nelle more del giudizio, il procedimento

██████████

penale condotto a carico del Comandante ██████████ si è concluso con la sentenza del Tribunale Militare di Roma ██████████, n. ████████ di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, avendo il Collegio ritenuto che l'imputato avesse "agito nell'ambito del diritto di denuncia e di critica ai sensi dell'art. 51 c.p. e nei limiti della oggettività dei fatti e della continenza formale e sostanziale delle espressioni". 3.1 Tanto premesso, ai fini di una maggior chiarezza in ordine al ruolo nonché all'incidenza del comportamento della ricorrente nella presente vicenda, il Collegio ritiene utile richiamare quanto già esposto nella parte narrativa della presente decisione, per considerare che, a seguito della revoca del dispositivo di sicurezza al Col. ██████████, quest'ultimo, unitamente ad altri soggetti, manifestava il proprio dissenso in ordine a tale scelta operativa, promuovendo petizioni e manifestazioni attraverso le piattaforme *social*, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di ottenerne un consistente supporto.

3.2 Costituisce fatto notorio che l'identità, l'aspetto fisico nonché i dati personali del Col. ██████████ in ragione delle operazioni di arresto dallo stesso condotte in danno di soggetti di massimo spicco nell'ambito della criminalità organizzata, costituiscano dati riservati.

Sulla scorta di quanto precede deve essere quindi valutata l'incidenza dell'operato della odierna esponente nella vicenda in questione.

3.3 Invero, ██████████ in adesione alla richiesta del proprio Superiore gerarchico, consentiva l'utilizzo della propria casella di posta elettronica all'interno della piattaforma social "Facebook", per far veicolare al Comandante le adesioni in supporto di quest'ultimo.

4. Orbene, nonostante il comportamento della ricorrente si fosse estrinsecato unicamente nell'adesione e nell'"autorizzazione" alla suddetta richiesta avanzata dal Col. ██████████ l'Amministrazione ha ritenuto che da tale comportamento derivasse una manifesta incompatibilità funzionale ed ambientale; incompatibilità che, tuttavia, non sembra nella specie riscontrabile, alla luce dei seguenti motivi.

4.1 In prima battuta, va rilevato che il comportamento della ricorrente non ha

integrato alcun estremo denigratorio e/o diffamatorio nei confronti del Comandante Generale o della propria Amministrazione di appartenenza, né tantomeno può esserle ascritta una lesione del rapporto di fiducia con la scala gerarchica, come invece motivato dalla odierna intimata nei propri provvedimenti di trasferimento. Non è dato, dunque, comprendere cosa rendesse concretamente incompatibile l'ulteriore permanenza della militare presso la propria sede ovvero in cosa si fosse concretata la "condotta compromettente" alla stessa ascrivibile, posto che la [REDACTED] era stata coinvolta nel procedimento giudiziario solo al fine di acclararne il ruolo nella vicenda, rispetto alla quale, in ogni caso, lo stesso imputato è stato poi assolto. L'incompatibilità funzionale addotta a motivazione del disposto trasferimento non appare dunque giustificata.

4.2 In secondo luogo, proprio riguardo all'incompatibilità ambientale, va considerato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, *"l'incompatibilità (...), da sola non basta, come palesa essere stata affiancato a tale locuzione anche il sostantivo, in funzione aggettivante, di "ambientale", proprio per sottolineare che la situazione da considerare deve delinearci ben al di là di un contrasto, ancorché grave, tra impiegati, e tradursi in pregiudizio per l'ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento, senza che a ciò possa esservi altrimenti rimedio, ovvero determinandole il discredito all'esterno..."* (Cons. Stato, 19 giugno 2006, n. 3651).

Nel caso all'odierno esame, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno trasferire d'autorità la ricorrente per evitare eventuali interferenze e/o condizionamenti con i propri colleghi, nonché situazioni che avrebbero potuto nuocere al prestigio dell'Istituzione, a tal fine richiamando il contenuto precettivo dell'art. 238, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010.

Tuttavia, contrariamente agli assunti dell'odierna intimata (cfr. relazione del [REDACTED] il fatto che la ricorrente avesse dato la propria disponibilità a far confluire sulla sua e-mail personale le adesioni alle

manifestazioni in favore del proprio Superiore, non significava che la stessa “[avesse] partecipato a una presunta diffamazione dell’onore e del decoro del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri attraverso le pubblicazione di alcuni ‘post’ sul profilo ‘facebook’ del suo Ufficiale diretto”; mentre nessun rilievo, ai fini che ne occupano, può assumere la circostanza che i colleghi della ricorrente avessero coadiuvato le operazioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, dato che solamente un ufficiale aveva effettivamente partecipato a tali operazioni.

5. Va poi considerato che, sebbene i provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone il trasferimento dei militari - siano qualificabili come ordini e tale configurazione giuridica permetta di affermare che gli stessi non abbisognano di una particolare motivazione, attesa l’ampia discrezionalità da cui è connotata l’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239), tuttavia le valutazioni ad essi sottostanti sono sindacabili, sia pure nei “limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, identificabili – in sintesi – con il riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità (costituente il presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione per rimuovere quest’ultima” (Tar Lazio, sez. I bis, 18 febbraio 2021, n. 2014; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2018, n. 518; id., sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239; Tar Lombardia, 1 agosto 2017, n. 1735; Tar Campania, sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3964).

E, sotto quest’ultimo profilo, ritiene il Collegio che i provvedimenti gravati non siano esenti dai vizi denunciati, essendo, al contrario, evidente la sproporzione tra la condotta tenuta dalla ricorrente ed i provvedimenti emessi nei suoi confronti dall’Amministrazione; in particolare, non risulta provata l’effettiva esistenza di una situazione di incompatibilità, che rappresenta, quale *condicio sine qua non*, il presupposto del provvedimento di trasferimento. A sostegno di tale conclusione depongono, sia l’esiguo e marginale ruolo rivestito dalla ricorrente all’interno della vicenda da cui ha tratto origine la decisione impugnata, sia la sentenza di

assoluzione del [REDACTED] per non aver commesso il fatto.

6. Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.

7. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] - svoltasi con collegamento "da remoto" - con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.